



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

gennaio 2025

Oggetto: perito industriale in edilizia con laurea magistrale LM77 Scienze economico aziendali – accesso agli esami di Stato – esclusione.

Rispondiamo in merito alla possibilità per un candidato in possesso di diploma di perito industriale capotecnico in edilizia, nonché laurea magistrale nella classe LM77 Scienze economico aziendali di iscriversi nel registro dei praticanti, ai fini di accedere agli esami di Stato per conseguire l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale laureato.

Premesso che con la Legge 89/2016 e succ. mod. ed integr., è possibile accedere agli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale con il diploma di maturità tecnica e la maturazione del periodo di tirocinio di 18 mesi esclusivamente “fino al 31 dicembre 2024”. Dal 1° gennaio 2025, per accedere agli esami di Stato sarà necessario conseguire esclusivamente la laurea triennale, di cui all'art. 55 comma 2 lett. d) D.P.R. n. 328/2001 oppure la laurea professionalizzante ex L. 163/2021 e i relativi decreti attuativi.

Per altro verso, allo stato attuale, la laurea magistrale nella classe LM77 in Scienze economico-aziendali non è prevista da alcuno dei regolamenti professionali, che individuano i titoli di studio validi ai fini dell'accesso agli esami di Stato.

Né l'ordinanza ministeriale, con la quale sono indetti gli esami di Stato per l'abilitazione professionale (da ultima, l'o.m. n. 123 del 18 giugno 2024), non riporta nelle tabelle allegate all'ordinanza la laurea magistrale, in possesso del candidato, tra quelle corrispondenti ad una laurea triennale, e, come tale, valida ai fini di accedere ad alcuna delle specializzazioni, nelle quali si compone la professione di perito industriale e di perito industriale laureato.

Tuttavia, sono equiparate la laurea specialistica in scienze economico-aziendali (84/S) con la laurea magistrale in scienze economico-aziendali (LM-77) con il diploma di laurea in scienze dell'amministrazione (vecchio ordinamento) o titoli equipollenti.

Nessun dubbio sussiste, invero, in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla ammissione agli esami di Stato, rappresentato dalla laurea triennale.

Quindi, è possibile accertare l'assorbimento del titolo di studio superiore del titolo inferiore previo valutazione delle materie di studio, oggetto della formazione curriculare del discente ovvero “in presenza di un'identità qualitativa”. (così, TAR Lazio, Roma, (Sez. IV ter), con la sentenza del 2 maggio 2024, n. 8767, Cons. St., Sez. III, n. 918 del 2022; Tar Puglia, Bari, sez. I, n. 83 del 2024; Tar Lombardia, Milano, sez. III, n. 1739 del 2023), stabilendo una sorta di gerarchia educativa, dove un titolo superiore “assorbe” le competenze di uno inferiore, garantendo una copertura educativa e formativa omogenea e di livello più elevato.

A tal fine, il candidato potrebbe richiedere ad un Ateneo italiano l'accertamento delle condizioni formative ed educative necessarie per ritenere assorbito nella laurea magistrale posseduta una delle lauree triennali, individuate all'art. 55 comma 2 lett. d) del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, per accedere agli esami di Stato di perito industriale laureato.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

gennaio 2025

Ai sensi del richiamato articolo 55 DPR 328/01, le lauree triennali che attualmente consentono l'accesso agli esami di Stato sono quelle riepilogate nella Tabella D dell'o.m. n. 123 del 18 giugno 2024, che si allega per facilitarne la consultazione.